



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia di Medio Campidano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 22 del 02.07.2015

ORIGINALE

Oggetto: Determinazione aliquote componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di luglio, nella solita sala delle adunanze, alle ore 19:50, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SANNA RICCARDO	P	TOMASI GEORGIA	P
PIRAS ROBERTO	P	ERDAS VALENTINA	P
CADEDDU EUSEBIO ALESSAI	P		
BUSSU ROSITA	P		
TUVERI PATRIZIA	P		
COSSU GABRIELE	P		
COSSU ALESSANDRA	P		
SANNA MARCO	P		
GAMBELLA GRAZIELLA	P		
TUVERI MARCO	P		
ERDAS STEFANIA	P		

Totale Presenti: 13

Totali Assenti: 0

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA PISCHEDDA ANNA MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli

stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2015, dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Considerato che il gettito TASI incassato nell'esercizio finanziario 2014 è pari a €. 100.742,37;

Tenuto conto che per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 2 del vigente Regolamento IUC Capitolo componente TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti, meglio evidenziati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 104.087,23
2	BIBLIOTECARIO	€ 16.483,13
TOTALE		€ 120.570,36

Richiamata la propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25.07.2014 con cui venivano approvate le aliquote della componente TASI per l'anno 2014;

Ritenuto opportuno confermare le aliquote della componente TASI anche per l'anno 2015;

Stimato in €. 100.742,37 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Rilevato che il tasso di copertura dei servizi sopraindicati è pari al 83,55 %;

Visto il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) predisposto dall'ufficio tributi e approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25.07.2014 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19.05.2015;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale dispone che le deliberazioni relative ai regolamenti in materia tributaria, nonché le deliberazioni di approvazione di aliquote debbano essere trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 e comunque entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC), oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

Richiamato il decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 (GU n. 115 in data 20 maggio 2015), con il quale è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli enti locali del responsabile dei Servizi dell'Area Finanziaria – Personale e Tributi;

Presenti e Votanti 13

Con voti favorevoli 9

Astenuti 4 (Tuveri M. Erdas S. Erdas V. Tomasi)

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015:

ALIQUOTA 1,25 per mille per tutte le tipologie di fabbricati (comprese le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento alle abitazioni principali) e per le aree fabbricabili, con esclusione dei terreni agricoli;

ALIQUOTA 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura **del 30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato

applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, così come previsto dall' art. 5, comma 5 del regolamento comunale IUC , capitolo dedicato alla TASI;

Di dare atto che il gettito Tasi stimato per l'esercizio finanziario 2015 in € 100.742,37;

Di individuare i costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, come da elenco dettagliato, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, del quale si da evidenza sintetica qui di seguito:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 104.087,23
2	BIBLIOTECARIO	€ 16.483,13
TOTALE		€ 120.570,36

Di dare atto che:

- il tasso di copertura dei servizi sopraindicati è pari al 83,55 %;
- tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015;
- per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 12 del 25.07.2014 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19.05.2015;
- non verrà applicata per l'anno 2015 alcuna riduzione e agevolazione prevista in materia di TASI dalla normativa nazionale in quanto il gettito stimato non garantisce la copertura integrale dei costi dei servizi indivisibili di cui all'Allegato A;

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e di procedere alla pubblicazione anche mediante inserzione dei singoli schemi regolamentari ove si renderà necessario ai fini del caricamento nel portale ministeriale;

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione il cui esito è il seguente:

Presenti e Votanti 13

Con voti favorevoli 9

Astenuti 4 (Tuveri M. Erdas S. Erdas V. Tomasi)

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 29/06/2015

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARI

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 29/06/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
ANNA MARIA FANARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SINDACO RICCARDO SANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/07/2015 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **14/07/2015** al **28/07/2015** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 14/07/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 28/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA



COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO

C.A.P. 09030 - P. IVA 00497620922
TEL.070/93529208 - FAX 070/9353260

SERVIZIO FINANZIARIO PERSONALE E TRIBUTI

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015

RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI:

(art. del Regolamento comunale)

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 104.087,23
2	BIBLIOTECARIO	€ 16.483,13
	TOTALE	€ 120.570,36

Data

Firma

1) SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Rif. al bilancio	COSTI		Importo
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)			€ 104.087,23
	A.1) Personale		€
		€	
		€	
	A.2) Acquisizione di beni e servizi		€ 102.500,00
	Intervento di Spesa 1.08.02.2.03	€ 97.000,00	
	Intervento di Spesa 1.08.02.2.03	€ 5.500,00	
	A.3) Trasferimenti		€
		€	
		€	
	A.4) Interessi passivi		€ 1.587,23
	Intervento di Spesa 1.08.02.2.06	€ 1.587,23	
		€	
	A.5) Imposte e tasse		€
		€	
		€	
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti		€
		€	
		€	
B) COSTI INDIRETTI			€
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)			€ 104.087,23

2) SERVIZIO BIBLIOTECARIO

Rif. al bilancio	COSTI		Importo
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)			€ 16.483,13
	A.1) Personale		€
		€	
		€	
A.2) Acquisizione di beni e servizi			€ 12.431,50
	Intervento di Spesa 1.05.01.02	€ 4.000,00	
	Intervento di Spesa 1.10.03,03	€ 8.431,50	
A.3) Trasferimenti			€ 4.051,63
	Intervento di Spesa 1.05.01.05	€ 4.051,63	
		€	
A.4) Interessi passivi			€
		€	
		€	
A.5) Imposte e tasse			€
		€	
		€	
A.6) Ammortamenti e accantonamenti			€
		€	
		€	
B) COSTI INDIRETTI			€
		€	
		€	
		€	
		€	
TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)			€ 16.483,13